

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 1601)

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **BROSIO** e **BERGAMASCO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 MARZO 1974

Assunzione a carico dell'Amministrazione italiana di alcune imposte e tasse relative a forniture di beni e servizi a comandi ed organismi dei Paesi membri dell'Alleanza del Nord-Atlantico

ONOREVOLI SENATORI. — Con uno scambio di note in data 5 marzo 1952 tra il Ministro delle finanze della Repubblica italiana e gli Stati Uniti d'America si conveniva che le operazioni compiute dagli stessi Stati Uniti in Italia e aventi per oggetto l'acquisto di beni destinati ad essere esportati, o la commessa di lavorazioni, riparazioni, ricostruzioni, eccetera, di beni non nazionalizzati, cioè destinati anch'essi all'esportazione, avrebbero beneficiato delle agevolazioni per le esportazioni e lavorazioni anzidette già ammesse o in corso di ammissione in via generale da parte della legislazione italiana e che, inoltre, per le costruzioni da effettuarsi in territorio italiano e per le forniture di beni e di servizi destinati alla comune difesa in tale territorio l'Amministrazione italiana avrebbe assunto a proprio carico la sola parte del costo attribuibile alle tasse e imposte

italiane (in particolare all'IGE, all'imposta di registro, alle imposte di fabbricazione e alle imposte erariali di consumo).

L'impegno assunto col cennato accordo nel quadro del trattato del Nord-Atlantico, del tutto simile a quelli conclusi da altri Paesi europei che avevano aderito al Patto atlantico, fu determinato dall'opportunità di assicurare all'Italia le migliori condizioni per l'adempimento degli obblighi risultanti dal Patto stesso e nel contempo di avvantaggiare l'economia nazionale mediante l'incremento delle nostre esportazioni e lo sviluppo di attività nell'interno del territorio italiano che non comportavano oneri effettivi per lo Stato italiano dal momento che le spese relative (eccezzuate quelle relative ad imposte e tasse italiane) erano assunte dal Governo degli Stati Uniti.

Peraltro, solo le clausole dell'accordo relative agli acquisti in Italia di beni destinati all'esportazione e a lavorazioni, riparazioni, eccetera, di prodotti di estera provenienza da riesportare hanno avuto, a quanto risulta, regolare esecuzione almeno relativamente all'IGE: e ciò perchè non richiedevano il ricorso a procedure particolari, essendo applicabili le norme generali relative all'esportazione contenute nell'articolo 1, lettera *h*), della legge 19 giugno 1940, n. 762, nell'articolo 5 della legge 4 luglio 1941, n. 770, e nella legge 31 luglio 1954, n. 570. Le altre clausole, invece, cioè quelle concernenti l'assunzione da parte dell'Amministrazione italiana della quota del costo delle costruzioni di beni e servizi destinati alla comune difesa in Italia corrispondente alle imposte e tasse italiane, hanno avuto solo in principio una stentata e lentissima applicazione e successivamente, a causa di dubbi insorti sulla procedura da seguire e sul Dicastero al quale dovesse far carico la relativa spesa, sono rimaste del tutto inoperanti. Ne è derivata una situazione veramente paradossale in quanto le imprese italiane che hanno ricevuto commesse dai comandi militari, dai quartieri generali e dagli organismi ausiliari dei Paesi dell'Alleanza del Nord-Atlantico per costruzioni, forniture e servizi destinati alla comune difesa in Italia da un lato hanno dovuto pagare l'IGE e le altre imposte afferenti le operazioni in questione e dall'altro non hanno potuto esercitare nè direttamente, nè indirettamente (cioè con inclusione nel prezzo) la rivalsa relativa. Ed infatti i detti comandi, quartieri generali, eccetera, fondandosi sull'accordo in principio ricordato, logicamente rifiutavano e rifiutano l'addebito relativo e l'Amministrazione italiana, da parte sua, pur senza una esplicita pronuncia in merito, ha cessato di dare corso alle domande di rimborso presentate dalle dette imprese. Quelle fra tali imprese che, a seguito delle esposte circostanze, non hanno più versato l'IGE od altre imposte relative alle costruzioni, forniture e servizi di cui trattasi, sono state perseguite dagli organi di vigilanza tributaria e successivamente dagli uffici finanziari con rilevanti contesti e minaccia di applicazione delle gravi

sanzioni previste dalle norme che regolavano la materia.

La situazione come sopra determinatasi appare tanto più ingiusta in quanto, com'è noto, in sede di riforma tributaria, con l'articolo 72 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è stato stabilito che le agevolazioni previste dai trattati ed accordi internazionali relativamente alle imposte sulla cifra d'affari valgono anche agli effetti dell'IVA e che esse si applicano anche alle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate ai comandi ed altri organismi installati in Italia in esecuzione del trattato del Nord-Atlantico.

Ciò posto, per rimuovere le difficoltà sopracennate, anche nello spirito del noto provvedimento di sistemazione delle pendenze fiscali recentemente emanato, ed evitare nel contempo l'insorgere di controversie che con tutta probabilità si concluderebbero a danno dello Stato italiano, è necessario che venga ripreso il rimborso da parte dell'Amministrazione italiana dell'ammontare delle imposte e tasse afferenti le forniture di beni e di servizi di cui trattasi.

A tal fine il Governo ha presentato al Parlamento diversi disegni di legge intesi a regolamentare la materia, di cui ai seguenti atti delle due Camere:

disegno di legge n. 1517 (Senato della Repubblica, IV legislatura), comunicato alla Presidenza il 12 gennaio 1966, presentato dal Ministro delle finanze (Tremelloni), di concerto col Ministro degli affari esteri (Fanfani), del tesoro (Colombo), del bilancio (Pieraccini), della difesa (Andreotti) e dell'industria e commercio (Lami Starnuti);

disegno di legge n. 3330 (Camera dei deputati, IV legislatura), approvato dalla V Commissione permanente (Finanze e tesoro) del Senato della Repubblica nella seduta del 13 luglio 1966 (stampato n. 1517), presentato dal Ministro delle finanze (Tremelloni), di concerto col Ministro degli affari esteri (Fanfani), eccetera;

disegno di legge n. 723 (Camera dei deputati, V legislatura), presentato dal Ministro delle finanze (Ferrari-Aggradi), di concerto col Ministro degli affari esteri (Medi-

ci), dell'interno (Restivo), del tesoro e *ad interim* del bilancio e della programmazione economica (Emilio Colombo) e della difesa (Gui): « Esenzioni fiscali, eccetera » presentato alla Presidenza il 22 novembre 1968 e successivamente decaduto per fine legislatura;

disegno di legge n. 723-A (Camera dei deputati, V legislatura), relazione della VI Commissione permanente (Finanze e tesoro), relatore Silvestri, sul disegno di legge di cui in precedenza, presentata alla Presidenza il 25 settembre 1969.

Ora poichè i cennati provvedimenti, per varie circostanze sulle quali sarebbe superfluo intrattenersi, non sono stati presi in considerazione e la situazione delle imprese interessate — e in particolare di numerose piccole e medie imprese specie del Mezzogiorno assuntrici di servizi per gli enti sopra cennati — si è andata conseguentemente aggravando per l'aumento continuo della loro esposizione creditoria verso lo Stato, appare necessario provvedere alla regolamentazione della materia con apposito provvedimento. E ciò sia perchè, essendosi confermata ai fini dell'IVA la validità delle agevolazioni in materia tributaria derivanti dai trattati internazionali, ivi compreso quello del Nord-Atlantico (vedi articolo 72 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633), non si giustificerebbe che le clausole di tali trattati relativi alle agevolazioni di cui trattasi restassero disapplicate per il periodo anteriore all'entrata in vigore dell'IVA, sia anche per evitare l'in-

sorgere di controversie che con tutta probabilità si concluderebbero a danno dell'Amministrazione italiana e che tra l'altro non gioverebbero certo al suo prestigio.

Allo scopo di conseguire le cennate finalità è stato predisposto l'unito disegno di legge che all'articolo 1 prevede l'assunzione a carico dell'Amministrazione italiana dell'onere relativo alle imposte e tasse afferenti le operazioni sopra indicate, la fissazione di un congruo termine per la presentazione delle domande di rimborso da parte degli enti e delle imprese che hanno assolto i cennati tributi e l'esonero dall'obbligo del versamento relativo per le imprese che non abbiano corrisposto le imposte e tasse nonchè le pene pecuniarie e gli interessi eventualmente dovuti, relativamente ad operazioni del genere (è evidente, infatti, che sarebbe del tutto inutile obbligarle a corrispondere tali tributi per poi rimborsare loro il relativo ammontare e che le pene pecuniarie e gli interessi non potrebbero essere legittimamente applicati date le circostanze da cui è derivato l'omesso o ritardato pagamento). Si prevede inoltre, all'articolo 2, che il Ministro delle finanze stabilisca con proprio decreto le modalità per l'applicazione delle disposizioni sopra cennate e, all'articolo 3, che l'onere derivante dall'applicazione dell'accordo sopra indicato faccia carico al capitolo numero 3413 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1973 e ai capitoli corrispondenti degli stati di previsione della spesa dello stesso Ministero per gli anni successivi.

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

L'onere relativo alle imposte e tasse afferenti le forniture di beni e di servizi effettuate nel territorio della Repubblica ai comandi militari degli Stati membri, ai quartieri generali militari internazionali e agli organismi sussidiari installati in Italia in esecuzione del trattato del Nord-Atlantico è posto a carico dell'Amministrazione italiana.

Gli enti e le imprese che hanno sostenuto l'onere di cui al precedente comma possono chiederne il rimborso al Ministero delle finanze nel termine perentorio di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Gli enti e le imprese che per le forniture di cui al precedente comma non hanno corrisposto le imposte dovute sono esonerati dall'obbligo di effettuare il relativo versamento e di corrispondere le penalità e gli interessi eventualmente applicabili, nonchè dall'obbligo di prestare o mantenere in vita fidejussioni od altre garanzie.

Il Ministro delle finanze stabilirà con proprio decreto le modalità per l'applicazione dei precedenti commi.

**Art. 2.**

L'onere derivante dall'applicazione delle norme di cui al precedente articolo farà carico al capitolo 3413 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1973 e ai capitoli corrispondenti degli stati di previsione della spesa dello stesso Ministero per gli anni successivi.